

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

VOL. XV, N. 1 (2024)

Andare oltre la vendetta. Una lettura critica della giustizia riparativa

Paolo Scanga

Rivista online del Centro Interdisciplinare
“Scienze per la Pace” - Università di Pisa



Paper soggetto a double-blind peer review

Ricevuto: 12 maggio 2025.

Accettato: 12 giugno 2025.

Pubblicato in anteprima: 12 giugno 2025.

Pubblicato: 30 luglio 2025.

Per citare il paper:

Scanga, P. (2024), “Andare oltre la vendetta. Una lettura critica della giustizia riparativa”, *Scienza e Pace*, XV (1), pp. 95-112.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



Andare oltre la vendetta. Una lettura critica della giustizia riparativa

Paolo Scanga*

Abstract

The crisis of the modern paradigm of justice has given rise to a new *imago iustitiae*: the restorative justice. This essay examines several genealogical trajectories underlying this new model, which first emerged in theoretical discourse during the 1980s. The analysis explores restorative justice as both a theoretical and practical approach that radically departs from the purely retributive function of punishment. It is oriented toward the reparation and reconstruction of relational and social bonds, placing the victim at the center of the process. In particular, the essay reconstructs two collateral but illuminating trajectories that contribute to a more complex understanding of restorative justice. First, through feminist literature on vulnerability, a notion of the victim is delineated — one that is intimately connected to the restorative justice revolution. Second, the relationship between neoliberal governmentality and restorative justice is examined.

Keywords: Restorative justice, victim, vulnerability, neoliberalism.

Abstract

La crisi del paradigma moderno di giustizia ha fatto emergere una nuova *imago iustitiae*: quella riparativa. In questo saggio vengono analizzate alcune traiettorie genealogiche che soggiacciono a questo nuovo modello che ha fatto la sua apparizione teorica negli anni Ottanta del XX secolo. L'analisi esplora la giustizia riparativa nei termini di un approccio teorico e pratico radicalmente differente rispetto alla funzione meramente retributiva della pena. Essa, infatti, è orientata verso la ricucitura e la ricomposizione dei legami relazionali e sociali, mettendo al centro la figura della vittima. Nel saggio, in particolare vengono ricostruite due possibili traiettorie, che seppur collaterali, aiutano a complessificare il fenomeno della giustizia riparativa. In primo luogo, attraverso la letteratura femminista sulla vulnerabilità si delinea una nozione di vittima intrecciata alla rivoluzione della giustizia riparativa. Secondariamente, viene rintracciato il rapporto tra governamentalità neoliberale e giustizia riparativa.

Parole Chiave: Giustizia riparativa, vittima, vulnerabilità, neoliberalismo.

* Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e studi Internazionali (SPGI), Università degli Studi di Padova. E-mail: paolo.scanga@unipd.it.

Nessuno uccida la speranza
neppure del più feroce assassino
perché ogni uomo
è una infinita possibilità

D.M. Turoldo, *Salmodia contro la
pena di morte*

1. La spada

Negli anni Trenta del XIV secolo Andrea Pisano ha rappresentato per la prima volta il nascente carattere della giustizia penale. In due formelle – una visibile nella seconda balza del campanile di Giotto e l'altra sulla porta del battistero di San Giovanni – la Giustizia è raffigurata mentre sorregge, in una mano, la tradizionale bilancia e, nell'altra, una spada.

Come ha ricostruito Mario Sbriccoli, l'immagine della spada racchiude diverse interpretazioni. Essa è, in primo luogo, rivelazione dello *ius gladii* che dopo essere stato rivendicato dai poteri pubblici cittadini, viene notificato alla città. Lo scultore toscano ha prodotto una raffigurazione particolarmente espressiva di questo diritto: affinché “tutti sappiano che la giustizia non è più *soltanto* quella amichevole, negoziale, *iusta* ed arbitrale che c'era prima” (Sbriccoli 2009, 182-182).

La *Respublica* fiorentina, infatti, reclamava – dopo decenni di lotte politiche intestine – “il diritto di *punire* i delitti” proprio perché riteneva di “avere il dovere di tutelare se stessa, il prestigio delle leggi, la pace pubblica e la pubblica utilità: alla bilancia unisce la spada, assume la signoria del processo penale e dichiara l'inesorabilità della pena” (Sbriccoli 2009, 183)¹. Tramite questa rappresentazione lo scultore è, dunque, riuscito a far tramontare sia l'immagine della Giustizia *edificante* sia quella rappresentata dalle virtù cardinali di matrice neoplatonica, proponendone una “quasi del genere ammonitivo”, che non faceva “prologhi in cielo”.

¹ I materiali tecnici, sostiene Sbriccoli provengano dal diritto romano, e “romano è il quadro ideologico che fa del *ius puniendi* una prerogativa dell'*imperium*. *Ius gladii* è squisitamente arnese romanistico”. Sul transito della spada da un sistema coattivo dell'arma a quello metaforico del potere secolare, politico e statale si veda: Costa 1969.

In secondo luogo, nelle due opere del Pisano la spada viene retta dalla Giustizia come un'insegna: essa è "sguainata ma non brandita". L'arma, quindi, non è rappresentata tanto come un oggetto atto ad offendere², quanto, piuttosto, è riprodotta come metafora della *potestas*. Interpretarla esclusivamente come strumento del carnefice, infatti, rischierebbe di eludere ogni necessaria interpretazione allegorica della giustizia civile.

La spada, nella sua mitologia, assume un'altra funzione: essa, sostiene lo storico del diritto maceratese, è anche *iustitia tutrix*. La Giustizia del Pisano - raffigurata per la prima volta in un ambiente pubblico con una spada, su dei monumenti che rappresentano l'anima della città - impugna l'arma in modalità difensiva, a modo di scudo. La donna che tiene in mano la spada assume la figura del soccorso, della difesa e della protezione³.

Infine, però, la spada impugnata è certamente espressione di *potestas* e di difesa, ma, è anche *discrimen*: la giustizia separa il giusto dall'ingiusto. Essa lacera, recide, decide⁴: rimanda al potere che la Giustizia deve avere per imporre il proprio giudizio.

In questo "humus protostatuale", nell'Italia comunale del basso medioevo, il penale fa la sua apparizione e si insedia nell'ordine giuridico con i suoi caratteri di necessità di pubblicità e di retributività (Sbriccoli 2009, 170; Cfr. Grossi 2017; Prodi 2012; Miglio 2018; Schiera 2004).

² La spada non è *admenata*, come dicevano certi statuti che ne punivano l'esibizione intimidatoria.

³ Una metafora questa, riconosce Sbriccoli, apertamente politica e non giudiziaria, "ma sappiamo quanto sia difficile tenere separate le due sfere, specie quando esse vengono saldate insieme nella complessità di un'allegoria. Una giustizia (penale e civile) forte ed operosa è ragione di pace e prosperità per la *Respublica*, ma è anche promessa di riparo per il perseguitato, di tutela per l'indifeso, di ragione per il vessato e di risarcimento per la vittima. Giustizia e politica intrecciate insieme". (Sbriccoli 2009, 186).

⁴ Come ha ricostruito Reinhart Koselleck la nozione di crisi nasce si sviluppa in ambito giuridico, oltre che medico e teologico. Il concetto di crisi, infatti, poneva di fronte ad alternative nette: ragione o torto, salvezza o dannazione, vita o morte. La radice di *Krisis* derivava dal verbo *Krino* che aveva significato di "separare, dividere, scegliere giudicare, decidere". Koselleck 2012, 32; Si veda anche Koselleck 1972.

2. Una nuova figura della giustizia

Situati sul *limes* della modernità giuridico-politica, in una congiuntura segnata da profonde trasformazioni strutturali, anche la figura della giustizia sembra entrare in crisi. Nel XX secolo si è assistito ad una profonda messa in discussione del modello statocentrico, ciò ha condotto ad una radicale rivoluzione nell'*imago Iustitiæ* (Cfr. Cassese 2002; 2006; Pariotti 2004).

In particolar modo, dagli anni Ottanta, due opposte tensioni hanno segnato il volto della giustizia: da una parte, - dall'indebolimento dei meccanismi di integrazione sociale e dalle crisi delle appartenenze culturali e politiche tradizionali – è emerso il “momento Polanyi” della giustizia. Il populismo penale⁵ richiede di brandire la spada della giustizia in maniera feroce: le pene devono essere esemplari, la “vendetta” deve essere certa. La pena, in questa logica non può che avere una mera funzione retributiva, nessuna altra funzione può e deve essere prevista. Il male deve essere retribuito con altro male. Come ha sostenuto Didier Fassin, la punizione diviene la “passione contemporanea” (Fassin 2018).

Specularmente a questa lettura, però, se ne rintraccia un'altra. Una politica della giustizia sempre più rilevante sostiene che la catena della vendetta debba venire spezzata (Donini 2013). La crescente insoddisfazione nei confronti della giustizia punitiva classica dirige l'attenzione nei confronti del “paradigma riparatorio”.

Il “programma” della giustizia riparativa è teso a rimettere la spada nella sua fodera⁶. Mentre la pena, simboleggiata dalla spada, conferisce alla giustizia penale un'impronta polemogena, l'ipotesi riparativa è proiettata verso un “obiettivo di pace” attribuendo a questo nuovo modello di giustizia un “volto irenico” (Fiandaca 2024, 144).

La giustizia riparativa è orientata verso la ricucitura e la ricomposizione dei legami relazionali e sociali. Come ha sostenuto Roberto Bartoli, quella riparativa

⁵ Nell'estesa letteratura sul tema si rimanda a: Nava Tovar 2024; Ferrajoli 2019; Anastasia 2019; Cornelli 2019; Donini, Papa 2007; Donini 2020; Viganò, 2008.

⁶ Si veda Mannozi 2003; Mannozi, Lodigiani 2015; Bertagna, Ceretti, Mazzucato 2015.

è una giustizia che tenta di dare una risposta “al reato non soltanto non violenta e quindi più umana, non soltanto meno statale e quindi più sociale, ma addirittura meno formale e normativa e quindi più sostanziale e personale” (Bartoli 2023).

A rivoluzionare l’approccio della giustizia riparativa, di una “giustizia mite” è il suo essere un paradigma di giustizia del tutto autonomo, volto ad ampliare la risposta al crimine. Il punto centrale, hanno sottolineato Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna, è che diviene

necessario trovare un equilibrio tra le istanze punitive tradizionalmente esistenti in un sistema penale ancora carcere-centrico (in cui ciò che dovrebbe assicurare il finalismo rieducativo è solo alternativo alla pena detentiva e giammai sostitutivo), le esigenze di risocializzazione del reo (che presuppongono la sua assoluta centralità nel sistema) e la riparazione dell’offesa (che è invece il principale obiettivo della giustizia riparativa (Bortolato, Vigna 2020, 144).

Al centro di questo modello di giustizia è l’entrata della vittima sulla scena del processo penale (Pavarini 2001)⁷. La vittima, in questo innovativo paradigma, assume il “ruolo di soggetto di diritti e non solo quello di un puro strumento probatorio del processo” (Bortolato, Vigna 2020, 144)⁸. Essa fa terremotare l’orientamento “autorocentrico”, incentrato sull’autore del reato, storicamente connesso alla matrice inquisitoria del moderno processo penale che rendeva ardua la soddisfazione dell’esigenza di dare voce alle vittime dei reati e di esaudirne le aspettative (Fiandaca 2024, 128).

A venir contestato è il rinchiudere la vittima all’interno della struttura del processo penale, fenomeno che, nella logica della giustizia riparativa, non fa che alimentare la deriva vittimistica e moralistica dominata dal risentimento⁹.

⁷ Si tratta di una presenza “scandalosa”, in quanto reo e vittima vengono posti sul medesimo piano. Un principio che, nonostante l’art. 3 della Costituzione italiana, risulta spesso indigesto.

⁸ Nel Codice di Procedura Penale, approvato con decreto legislativo 447/1988, l’innovazione è stata quella di mettere sul medesimo piano il pubblico ministero e l’imputato – l’accusa e la difesa – rispetto al magistrato giudicante. Sullo “stesso piano neanche allora c’era la vittima”.

⁹ A partire dagli anni Ottanta del XX secolo si è prodotto un ruolo sempre più rilevante da parte di una pluralità di vittime all’interno dello spazio pubblico. Si è assistito all’emersione di associazioni o comitati (vittime della Shoah, del terrorismo, delle mafie): un peso centrale accompagnato, sostiene Fiandaca, da una forte tendenza a invocare forme di risarcimento o

L'intuizione rivoluzionaria dell'approccio teorico e pratico del paradigma riparativo è riposta nell'idea che la giustizia non possa essere perseguita attraverso la punizione del reo, ma mediante la "riparazione dell'offesa arrecata a vittime individuali e allargate e alla comunità che ha vissuto direttamente o di riflesso la vicenda criminale" (Bortolato, Vigna 2020, 145). Mentre il reato – da una prospettiva giuridico-retributiva – mira a ripristinare una legalità violata e, quindi, la pena è giustificata da una ragione interna all'orientamento, nella giustizia riparativa, invece, esso è vissuto come una violazione interpersonale tra il reo e la comunità.

L'esempio storico più rilevante e noto proviene dal Sudafrica che stava fuoriuscendo dal sistema di segregazione razziale che aveva attanagliato il Paese dal 1948 fino agli inizi degli anni Novanta. La *Truth and Reconciliation Commission*, istituita nel 1995, ha rappresentato l'applicazione maggiormente di successo del modello riparativo nell'ambito della violazione dei diritti umani.

Secondo la nuova classe dirigente guidata da Nelson Mandela la catena del male doveva essere spezzata e per farlo occorreva decidere, non solo, le modalità con cui confrontarsi con il vecchio gruppo di potere che aveva condotto violenti crimini, ma anche come garantire la massima tutela delle vittime. La pacificazione delle ferite inferte dall'apartheid andava condotta, per Mandela, attraverso il dialogo tra vittime e carnefici.

Lo scopo del tribunale, presieduto dall'arcivescovo Tutu era sia quello di raccogliere le testimonianze delle vittime e quelle dei perpetratori dei crimini, che quello di richiedere e concedere il perdono, al fine di superare la tragedia della violenta segregazione non solo per legge, tramite amnistia per i rei confessi, ma per riconciliare il paese¹⁰.

riparazione sui diversi piani materiale, simbolico, politico o giudiziario. Questo fenomeno complesso ha fatto emergere nel dibattito storico-sociologico l'espressione "paradigma vittimario".

¹⁰ Lo scopo della commissione presieduta da Tutu non doveva ottenere la punizione dei colpevoli quanto una ricostruzione quanto più accurata dei fatti. L'amnistia è stata concessa a 849 persone e negata a 5392. La *Truth and Reconciliation Commission* combinava il metodo nonviolento e la tradizione tribale africana nota con il nome *Ubuntu*, "umanità verso gli altri". Lo scopo di Mandela era quello di contribuire alla delegittimazione del vecchio regime e della sua ideologia e la legittimazione del nuovo sistema politico. Differentemente dalle esperienze dei

3. La riforma Cartabia

L'Italia è stato il primo paese in Europa a munirsi di una disciplina organica sul tema della giustizia riparativa¹¹. Con l'obiettivo di costruire una nuova relazione o ricostruire quella prima esistente – attraverso una giustizia di tipo relazionale (Greco 2021) – è stata introdotta nell'ordinamento nazionale il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge delega del 27 settembre 2021 n. 134.

Il Governo, su delega del Parlamento, ha dato spazio normativo, nell'insieme delle leggi penali, a un nuovo modo di interpretare gli eventi. Nel processo e nella applicazione della pena viene, infatti, posto in evidenza il riconoscimento della dignità ferita delle persone.

Questa norma “crea la possibilità di risolvere – in linea di massima in parallelo o al termine del processo penale tradizionale – alcune delle conseguenze del reato” (Bortolato, Vigna 2025, 7).

Il decreto legislativo è stato presentato come un testo separato dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, anche se poi successivamente sono

tribunali di guerra, in cui il giudizio era demandato ai vincitori, la TRC metteva al centro i principi della giustizia riparativa che promuoveva la “reintegrazione dei persecutori nella società, attribuendo a questa finalità lo stesso livello di importanza del riconoscimento delle sofferenze delle vittime, qualcosa di veramente rivoluzionario. Con la convinzione che la sola punizione del carnefice non permette alle vittime di superare gradualmente i sentimenti di vendetta e soprattutto di liberarsi da quelle che le vittime spesso chiamano ‘tirannia del dolore’”. (Bortolato, Vigna 2025, 37). Si veda sull'esperienza della Restorative Justice in Sudafrica: Skelton, Batley 2006; Potestà, Mazzucato, Cattaneo 2017.

¹¹ A livello normativo internazionale i principi sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale sono stati per la prima volta elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, ECOSOC Res. 2002/12). In questo documento viene fornita la definizione di “Restorative process”, ossia “means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles”. Si veda anche Handbook on Restorative Justice Programmes edito dalla United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020). In Europa, invece, va ricordata la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 25 ottobre 2012: essa istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei ministri il 3 ottobre 2018 in materia di mediazione penale. Si veda: Maggio 2023.

state previste singole norme introdotte in entrambi i codici¹². La “giustizia riparativa” viene descritta nel testo normativo come:

ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore (Art 42 D. Lgs n. 150 del 10 ottobre 2022).

Il nuovo “umanesimo penale” si mostra come un “mondo processuale in cui al centro non c'è più solo il reo (o il presunto reo) con i suoi diritti di difesa e le sue garanzie, ma c'è anche e soprattutto la vittima”. Un “programma parallelo” al processo penale, il cui punto di partenza non può che essere “neutro”: solamente l'accertamento della volontà libera che si è determinata a partecipare, senza essere costretto da alcuno¹³, ad un programma riparativo, “pur nella legittima aspettativa di qualche beneficio processuale”¹⁴.

All'epicentro di questo “programma” non vi è il perdono, la riparazione, infatti, non lo pretende. Esso rimane certamente possibile, ma l'“esito riparativo” è solamente un accordo volto alla risoluzione di una questione¹⁵.

¹² Si rimanda a: Gatta, Gialuz 2022; Castronuovo, Donini et al. 2023.

¹³ Il ruolo dell'autorità giudiziaria nel complesso della legge è quella di un “impulso attivo”, un *nudge*. Diviene “accettabile cercare di indirizzare il comportamento delle persone al fine di rendere la loro vita migliore”. Cfr. Thaler, Sunstein 2022; Vida 2024.

¹⁴ Nell'ordinamento italiano non è presente la *diversion* – cioè quando la giustizia riparativa si sostituisce totalmente alla giustizia tradizionale, come, ad esempio è avvenuto in Sudafrica. I due percorsi sono complementari, ma è ovvio che, alla fine del programma riparativo, la pena che il giudice deciderà in qualche modo non potrà più essere quella di prima se è intervenuta la riparazione. Come sottolineano M. Bortolato e Vigna una giustizia che la riparazione come progetto, al posto della vendetta rappresentata dalla pena “è senz'altro da preferire”. Ma che “la pena possa essere sostituita dal percorso (positivo) della riparazione non è certo un possibile obiettivo a breve termine, e non potrebbe mai esserlo allo stato attuale dei fatti. Ma l'avvento nel nostro ordinamento giuridico di questo sistema ha indotto un nuovo modo di vedere l'esito di un fatto criminoso”. (Bortolato, Vigna 2025, 135). Un autore come Donini è arrivato ad abbozzare un “nuovo istituto penalistico”, definito “delitto riparato”. Si veda Donini 2015; 2020.

¹⁵ Definendo un “riuscito esito riparativo” come “qualunque accordo, risultante dal nuovo programma di giustizia, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di costruire la relazione tra i partecipanti”, sembra, però, rimanere impigliati in una visione “preconcetta” del reato. Da una parte, si delinea una “fallacia di generalizzazione”: non tutti i reati, infatti, comportano la rottura di relazioni umane preesistenti. Dall'altro, si pone il dubbio che “un mediatore possa ragionevolmente valutare come esito mancato l'eventuale stipula di seri accordi a contenuto materialmente riparatorio, se

Come viene scritto nell'art. 56, del *D. Lgs* n. 150 del 10 ottobre 2022, l'accordo può essere "simbolico o materiale". Il mediatore verifica che le parti siano in grado di "accogliere il vissuto dell'altro" – siamo chiaramente al cuore di una "mediazione umanistica" – rispetto a quanto è accaduto. Di "riconoscersi al punto di decidere di progettare insieme qualcosa" che abbia un significato "simbolico" per i partecipanti. Così l'esito della "mediazione" non può che essere sempre diverso.

Interessante notare come nel corso della mediazione vi sia un abbandono del ruolo: le persone arrivano con ruoli giuridicamente definiti – vittima e reo – ma poi dialogano "come persone". Possiamo quindi sostenere che la giustizia riparativa sia un paradigma – un "programma" – rivoluzionario che implica il superamento di due precedenti modelli culturali di giustizia. Da una parte, si presenta come l'oltrepassamento del modello retributivo, quello della "vendetta pubblica"; dall'altro fa un passo ulteriore rispetto al principio costituzionalmente orientato della rieducazione¹⁶.

4. Vulnerabilità e giustizia riparativa: lo sguardo delle teorie femministe

Le prospettive genealogiche del metodo riparativo sono molteplici, solo con difficoltà e rischiando banalizzazioni è possibile identificare un'unica "identità ideologica". La giustizia riparativa, infatti, possiede obiettivi giuridici, politici e culturali polivalenti che le forniscono una "certa ambiguità ideologica".

Certamente, da un quarantennio, la valorizzazione del principio riparativo ha avuto un rilevante impulso di matrice confessionale e comunitarista. Essa si è

non accompagnata da una ulteriore attenzione alla dimensione relazionale" (Fiandaca 2024, 149).

¹⁶ Il rapporto tra rieducazione e riparazione comporta un equivoco rilevante. Come sostiene Fiandaca, infatti, in linea teorica, sembra prospettabile un'alternativa così esplicitata; o considerare la dimensione riparativa pur sempre subordinata e funzionale all'obiettivo della rieducazione, che rimane costituzionalmente preminente visto l'art. 27 della Costituzione, oppure ritenere prioritaria la prospettiva della riparazione e concepirla in modo da inglobare in sé la componente rieducativa. "A maggior ragione sul terreno penitenziario, a me pare più fondamentale sostenibile la prima soluzione anche per i motivi che provo a sintetizzare. Se si privilegiasse la seconda alternativa - oltre a sminuire l'espresso rilievo costituzionale del principio rieducativo quale generale parametro di riferimento - si potrebbe finire con l'irrigidire la valutazione giudiziale circa l'avvenuta rieducazione del reo". (Fiandaca 2024, 153).

assunta l'onere di sottrarre i "conflitti criminosi alla gestione formale e burocratica dei tribunali" per riconsegnare la giustizia alla comunità, alle persone coinvolte nel reato¹⁷. Inoltre, il ricorso alla mediazione penale ha radici anche nella critica – abolizionista – alla giustizia borghese, per cui la mediazione viene considerata un'opportunità di carattere eminentemente emancipativo¹⁸. Infine, non sono esenti radici "tecnocratico-efficientistiche, finalizzate a "deflazionare la macchina giudiziaria attraverso una definizione più rapida e informale di vicende delittuose di minore gravità" (Fiandaca 2024, 157; Cfr. Daniele 2023).

In questa sede, però, interessa mettere in evidenza come la messa al centro della vittima nella scena del processo penale abbia subito l'influsso del dibattito teorico, politico e giuridico sulla vulnerabilità¹⁹. In particolare modo, si intende mostrare come le teorie giusfilosofiche femministe abbiano fornito una lente privilegiata per interrogare il fenomeno della trasformazione della giustizia.

La valorizzazione dell'esperienza della vulnerabilità ha stimolato il ripensamento, in seno alla teoria del diritto, della "dicotomia costituita dagli universali dell'eguaglianza-differenza, legittimando l'adozione di una concezione di uguaglianza 'relazionale', non parametrata su un modello astratto di titolarità dei diritti, e in quanto tale in grado di ricostituire visibilità allo spazio che occupano le relazioni che producono il soggetto" (Pedace 2018, 147; Cfr. Bernardini, Casalini, Giolo, Re 2018).

Diversamente dalle interpretazioni che hanno associato alla nozione di vulnerabilità un valore negativo, ascrivendogli una presunzione di incapacità e un'agency ridotta, le teorie femministe hanno attribuito al concetto il "valore di

¹⁷ Come hanno messo in luce Bortolato e Vigna la dimensione riparativa ha un cuore antico già presente nella Bibbia, dove accanto al procedimento penale che faceva capo al giudice (il Mišpât), e in antagonismo a esso, vi era un diverso modo di procedere (il Rîb) che aveva per oggetto il ristabilimento del diritto violato senza che si rischiasse la morte del reo. Se il Mišpât tendeva alla condanna del trasgressore, il Rîb mirava alla riconciliazione. (Bortolato, Vigna 2025, 31 ss). Sulla prospettiva confessionale della giustizia riparativa rimandiamo ad: Wiesnet 2025; Martini 2003; Martini, Zagrebelsky 2003; Cartabia, Ceretti 2020.

¹⁸ Si veda: Mosconi 2024, Cap VI; Cfr. Palomba 2023; Si veda anche 1/2019 della rivista *Studi sulla questione criminale*.

¹⁹ Si veda nella ampia letteratura: Zanetti 2019; Re 2019; Pastore, Giolo 2018.

una categoria di trasformazione politica collegata al ripensamento del soggetto alla base della teoria giuridica” (Pedace 2018, 162).

Un'autrice come Martha Fineman, ad esempio, ha mostrato come la vulnerabilità sia un aspetto decisivo dell'esperienza umana che va valorizzato al fine della trasformazione della percezione di ciò che ha valore. Nel saggio *The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition* la giurista e filosofa femminista ha messo in luce come la vulnerabilità sia un aspetto centrale della condizione umana, a tal punto da venir considerata come la categoria giuridico-politica più adeguata a rappresentare il modello soggettivo dell'ordinamento giuridico (Fineman 2008; Cfr. Pariotti 2019). Secondo la teorica statunitense, infatti, la vulnerabilità consente di ripensare una ricostruzione post-identitaria dell'eguaglianza adeguata a guidare lo Stato verso l'individuazione della migliore protezione che esso deve ai suoi membri” (Pedace 2018, 163).

Un paradigma “intermedio”, capace di coniugare particolarità ed universalità dell'esperienza della vulnerabilità, fornisce l'occasione per una riconfigurazione del “soggetto al centro dell'ordinamento giuridico nel contesto di una teoria saldamente ancorata alla realtà materiale”²⁰.

Questa linea interpretativa appare decisiva nel rimettere al centro – anche nel processo penale – la vittima. Infatti, mentre la nuova disciplina criminologica, che va sotto il nome di vittimologia ha preteso di ripensare la dicotomia vittima-autore di reato ai fini di comprendere la genesi e la dinamica dei crimini e, così facendo, di fornire una risposta ai bisogni soggettivi della vittima (Pitch 2022), il soggetto alla base delle definizioni di vittima esistenti in letteratura rimane sempre quello liberale. Il significato della vulnerabilità, in quest'ultimo caso, viene ridotto ad una definizione che si limita ad evocare il rischio della vittimizzazione.

²⁰ Il piano dei diritti si presta all'affermazione di una siffatta mediazione tra universalità e particolarismo: in una prospettiva in cui l'esperienza della vulnerabilità si pone come ‘fonte universalistica’ della critica del diritto, il particolarismo si traduce nella creatività delle risposte ce il diritto stesso può dare alle esperienze incarnate nei bisogni particolari dei soggetti. (Pedace 2018, 167). Cfr. Casadei, 2008.

Invece, il riconoscimento della vulnerabilità come “condizione costante” conduce ad analizzare le condizioni politiche, sociali ed economiche che incidono sui processi di vittimizzazione. Seguendo questa strada aperta dal femminismo, la vulnerabilità si presenta come una “categoria funzionale al ripensamento di un’etica che impone, in primo luogo, il dovere di riconoscimento dell’altro e delle condizioni in cui può svilupparsi la sua personalità” (Pedace 2018, 168).

5. La radice neoliberale della giustizia riparativa

La giustizia riparativa è, dunque, un modello capace di segnare un’innovativa via teorica nella pratica della giustizia. Questa ipotesi, proprio nel suo concepirsi come ripensamento della pena classica ha spinto diversi interpreti a convincersi – persino con una certa enfasi ottimistica – che la giustizia riparativa potesse fungere da “efficace rimedio alla grave crisi in cui da tempo versa il modello tradizionale di giustizia penale”.

Sulla scia del ragionamento critico inaugurato da Giovanni Fiandaca, bisogna, però, interrogarsi su quale concezione della società e dei rapporti tra individuo e comunità sociale sottostà al modello di giustizia riparativa.

Ponendo lo sguardo al *D. Lgs* n. 150 del 10 ottobre 2022, si è visto come il retroterra della disciplina organica in materia di giustizia riparativa coincida con una visione “irenica e a-conflittuale” della società. L’ipotesi della riconciliazione - della ricucitura di un tessuto sociale in crisi - sembra essere lo specchio normativo del nuovo modello di giustizia.

Per quanto sia difficoltoso rintracciare una “connessione univoca con ben identificabili tendenze generali di fondo del sistema politico e del sistema economico” (Fiandaca 2024, 156) sono evidenti le *sfumature* neoliberali che si innestano con questo paradigma. Neoliberalismo e giustizia riparativa sembrano condividere un’immagine della società spoliticizzata, non conflittuale, “irenica”.

Una delle accuse principali che vengono rivolte alla giustizia riparativa, parallela a quella di mettere in discussione i dispositivi di garanzia del diritto penale (Ferrajoli 2024), è inoltre quella di “privatizzare il processo penale”. Il modello di giustizia preso in considerazione sembra, infatti, - insieme alla torsione confessionale e moralizzatrice dell’ideale riparativo - pretendere per una “privatizzazione della strategia di gestione della criminalità” (Cfr. Cavaliere 2018; Wacquant 2002; 2013).

In un’opera centrale per la definizione del rapporto tra neoliberalismo e giustizia, Antoine Garapon, ha evidenziato come la governamentalità neoliberale si sia distinta da quella basata sulla sovranità che poggia su un sapere tecnico – il diritto positivo – perché mentre quest’ultimo si rifà ad un modello retributivo, tramite una forte integrazione morale garantita da un’istituzione centrale, il neoliberalismo si richiama ad un modello “restitutivo” che lascia grande autonomia agli individui.

Da essa si promana una “pena neoliberale” che rischia di avere assonanze con il modello della giustizia riparativa che si è preso in considerazione. Infatti, rinvenendo il proprio centro di gravità non più nella legge ma nella riparazione del torto fatto alla vittima, il neoliberalismo si definisce nel modello restitutivo in cui è essenziale “restituire alla vittima la quota a lei sottratta” (Garapon 2012, 92; 2025). La consacrazione del diritto “restitutivo” è in assoluta coerenza, sostiene il giudice francese, con il neoliberalismo che sostituisce alla visione di una comunità morale, quale lo Stato, quella di un fascio di relazioni individuali. In particolare Garapon ha brillantemente messo in evidenza come nel fenomeno neoliberale, il mito della pena assuma la forma di un postulato, ossia la “convertibilità di qualsiasi azione in denaro” (Garapon 2012, 93).

Si è dunque visto come dalla crisi del paradigma moderno siano emerse nuove *immagini* della giustizia. Il modello riparativo sembra affermarsi come quello più innovativo e radicale, capace di ridefinire un approccio teorico e pratico opposto a quello della “vendetta”, della giustizia retributiva.

In questo saggio, vagliando prospettive descrittive e normative che soggiacciono a questo approccio, sono state individuate, sia negli studi

femministi sulla nozione di vulnerabilità che nel rapporto tra neoliberalismo e giustizia, due strade interpretative.

In conclusione interessa mettere in evidenza come queste due genealogie si rivelino in contraddizione tra loro, e solo muovendo la prima contro la seconda si reputa possibile e necessario fare emergere una nozione di riparazione che non sia sinonimo di privatizzazione ma che anzi faccia emergere fortemente la dimensione relazionale.

La sfumatura neoliberale che emerge da una determinata lettura della giustizia riparativa tende a mettere in rilievo la dimensione delle transazioni economiche, di una concezione “statofobica” della giustizia, ponendo al suo centro il singolo individuo. Appare, però, evidente come risulti impossibile ricucire e ricostituire il tessuto sociale eroso da politiche sociali ed economiche attraverso i medesimi strumenti che l'hanno frammentato e lacerato.

Proprio per questa ragione gli studi femministi sulla vulnerabilità, intesa come “condizione costante”, mettendo in luce le condizioni sociali e materiali, consegnano una nozione di soggetto giuridico non individualizzato, in cui la relazione giuridica vada ben oltre la mera dimensione economica. Privilegiare questa lettura, dunque, permette di consegnare una definizione di giustizia riparativa fortemente relazionale e capace di ricostruire – di ricucire – le violenze che una società in crisi produce.

Quello che così emerge è un paradigma, dunque, non solo capace di farsi carico del superamento della dimensione moderna ma che sia in grado di oltrepassare persino le impasse in cui la governamentalità neoliberale ha tentato di confinarla nel corso degli ultimi decenni.

Riferimenti bibliografici

- Anastasia S. (2019), "L'uso populista del diritto e della giustizia penale", *Ragion pratica*, 1, pp. 191-210.
- Bernardi A., Pastore B., Pugiotto A. (a cura di) (2008), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi*, Giuffrè, Milano.
- Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità: etica, politica e diritto*, IF Press, Firenze.
- Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C. (a cura di) (2015), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano.
- Bortolato M., Vigna E. (2020), *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari.
- Bortolato M., Vigna E. (2025), *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Laterza, Roma-Bari.
- Cartabia M., Ceretti A. (2020), *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Bompiani, Milano.
- Casadei T. (2008), "Diritti umani in contesto: forme della vulnerabilità e diritto diseguale", *Ragion pratica*, 2, pp. 291-311.
- Cassese S. (2002), *La crisi dello Stato*, Laterza, Roma-Bari.
- Cassese S. (2006), *Oltre lo Stato*, Laterza, Roma-Bari.
- Castronuovo D., Donini M. et al. (a cura di) (2023), *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, CEDAM, Padova.
- Cavaliere A. (2018), "Neoliberalismo e politica criminale repressiva", *Costituzionalismo.it*, 1, pp. 125-147.
- Cornelli R. (2019), "Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale", *Diritto penale contemporaneo*, 4, pp. 128-142.
- Costa P. (1969), *Iusdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano.
- Daniele M. (2023), "La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia sistemica", *Sistema penale*, 7-8, pp. 19-36.
- Donini M. (2015), "Il diritto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio?", *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 236-250.

Donini M. (2020), "Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato", *Questione giustizia*.

Donini M. (2020), "Populismo penale e ruolo del giurista", *Sistema penale*.

Donini M., Papa M. (a cura di) (2007), *Diritto penale del nemico: un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano.

Fassin D. (2018), *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, Milano.

Ferrajoli L. (2019), "Il populismo penale nell'età dei populismi politici", *Questione giustizia*, 1, pp. 79-85.

Ferrajoli L. (2024), *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.

Fiandaca G. (2024), *Punizione*, Il Mulino, Bologna.

Garapon A. (2012), *Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Garapon A. (2025), "Altre giustizie, oltre la giustizia formale", *Vita e Pensiero*, 1.

Gatta G.L., Gialuz M. (a cura di) (2022), "Riforma Cartabia e giustizia penale: testo coordinato delle disposizioni legislative modificate e introdotte dal D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150", *Sistema penale*.

Grossi P. (2017), *L'ordine giuridico medioevale*, Laterza, Roma-Bari.

Koselleck R. (1972), *Critica illuminista e crisi della società borghese*, Il Mulino, Bologna.

Koselleck R. (2012), *Crisi*, Ombre Corte, Verona.

Maggio P. (2023), "Lo sguardo alle fonti internazionali", *Processo penale e giustizia*, 5, pp. 13-31.

Mannozi G. (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano.

Mannozi G., Lodigiani G.A. (a cura di) (2015), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna.

Martini C.M. (2003), *Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio*, Mondadori, Milano.

Martini, C.M., Zagrebelsky, G. (2003). *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino.

Miglio G. (2018), *Origini e primi sviluppi delle dottrine giuridiche internazionali pubbliche nell'età moderna*, Aragno, Torino.

Mosconi G. (2024), *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, Milano.

Nava Tovar A. (2024), *Populismo punitivo. Critica del discorso penale moderno*, Castelvecchi, Roma.

Palomba, G. (2023). *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*. Minimum Fax, Roma.

Pariotti E. (2004), *La giustizia oltre lo Stato: forme e problemi*, Giappichelli, Torino.

Pariotti E. (2019), "Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti", *Ars interpretandi*, 2, pp. 155–170.

Pastore B., Giolo O. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma.

Pedace C.F. (2018), "Vulnerabilità, vittime e diritti: un percorso attraverso la vittimologia, la criminologia critica e la critica femminista del diritto", in Simone A., Boiano I. (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazione, Interpretazione*, Edizioni Efestò, Roma, pp. 147–168.

Pitch T. (2022), *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Gruppo Abele, Torino.

Potestà G., Mazzucato C., Cattaneo A. (a cura di) (2017), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Il Mulino, Bologna.

Prodi P., "È ora possibile l'anatomia dello Stato moderno?", in P. Prodi, *Storia moderna o genesi della modernità?*, Il Mulino, Bologna, pp. 91-100.

Re L. (2019), "Vulnerabilità e cura nell'orizzonte dello Stato costituzionale di diritto", *Notizie di Politeia*, 35, pp. 183-197.

Sbriccoli M. (2009), "La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna", in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972–2007)*, Giuffrè, Milano.

Schiera P. (2004), *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, CLUEB, Bologna.

Thaler, R., Sunstein, C. (2022). *Nudge. La spinta gentile*. Milano: Feltrinelli.

Viganò F. (2008), "Diritto penale del nemico e diritti fondamentali", in Bernardi A., Pastore B., Pugiotto A. (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi*, Giuffrè, Milano, pp. 107–147.

Vida, S. (2024). Nudge e vulnerabilità. *Genlus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2(2), pp. 1-16.

Wacquant L. (2002), *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona.

Wacquant L. (2013), *Iperincarcerazione. Neoliberalismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*, Ombre Corte, Verona.

Wiesnet E. (2025), *La riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena*, Morcelliana, Brescia.

Zanetti G. (2019), *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma.